

ecclesiastica » (1). E tanto più è cattivo questo consiglio quando ne sia movente uno spirito di ambizione. Così pare fosse anche del Montegnacco, del quale si scrisse dal Nunzio in Venezia alla Corte di Roma che « vedendosi escluso dal consultorato che pretendeva, *per farsi merito* ha prodotto il piano contenuto nel Decreto » (2).

Ora, che egli fosse l'anima di questo movimento, non può più mettersi in dubbio dopo l'autentica dichiarazione, che risulta dalla copia dei pareri trascritti di sua mano (3). Così il Montegnacco fu dunque, l'artefice principale della scrittura che Sebastiano Foscarini sottoscrisse e datò il 15 luglio 1753, non senza avervi aggiunto di proprio, una breve introduzione ed una brevissima chiusa.

La relazione, presa in esame dai consultori, che fecero ampia dichiarazione al Governo « aver l'autore esaurito in tutte le parti e secondo tutte le viste l'importante scrittura », così da giudicare superflua ogni aggiunta all'opera prodotta « dall'autore esatissimo » (4) fu presentata e letta in Consulta. Si era arrivati così alla vigilia di un grande provvedimento, al quale fino allora si erano opposti ostacoli di diversa indole: era questo l'inizio di un trionfo del Montegnacco e dei « giovani », che volevano dar prova che anche a Venezia le nuove correnti del pensiero penetravano rapidamente, e, col pretesto di regolare il licenziamento dei Brevi e delle altre carte ecclesia-

della Scrittura divina, attribuendo piena e massima autorità agli scritti del grande Consultore. Probabilmente la ragione si trova, perchè l'opera del SARPI rappresenta una delle elaborazioni più spiccate della produzione regalista del sec. XVII. Cfr.: JEMOLO, *Stato e Chiesa*, op. cit., pag. 16.

(1) GIOBERTI, *Il Gesuita moderno*, Losanna, 1847, t. II, pag. 446.

(2) Archivio Vaticano, *Nunziatura Venezia, Cifre del Nunzio*, vol. 217, c. 72, 14 settembre 1754. Il TASSINI, *I Consultori*, op. cit., pag. 23, afferma che il Montegnacco fu assunto *in via straordinaria* nella seconda metà del 1746 e solo nel 1750 ebbe la nomina effettiva nell'ufficio di Consultore (teologo). Il consultorato di cui qui scrive il Nunzio deve essere quello della Revisione dei Brevi. Per i Consultori cfr.: MUTINELLI, *Lessico veneto*, Venezia, 1851, e FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, Venezia, 1788, v. consultore (tomo IV).

(3) Archiv. St. Venezia, *Consultori in jure*, filza 560, c. 533. La data della scrittura 15 luglio 1753 risulta certa anche da *Archiv. Stato Venezia - Archiv. Amb. Capello, Ducali del Sen. all'Amb. - Roma Exp.*, f. 24.

(4) Archiv. St. Venezia, *Senato Roma Exp.*, f. 73, 12 marzo 1754.